



COLDIRETTI
FRIULI VENEZIA GIULIA



WEBINAR




AGRISOLARE 2 e AGRIVOLTAICO

Aspetti fiscali per le imprese agricole

DISCIPLINA FISCALE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

- **di trasformazione:** attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
- **di servizi:** attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata
- **di agriturismo:** attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
- **di produzione e cessione di energia elettrica** da fonti rinnovabili agroforestali (Art. 1, comma 423, della L. 266/05 modificato dall'Art. 1, comma 910 della L. 208/2015)

ATTIVITÀ AGRICOLE E CONNESSE



PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Riferimenti normativi e prassi:

Art. 1 co. 423 della Legge n. 266 del 2005

Circ. n. 32/E del 2009

Art. 22 – co. 1-bis del dl n. 66 del 2014

Art. 12 – del dl n. 192 del 2014

Art. 1 – co. 910 Legge di Stabilità 2016

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE AGROENERGIE

Art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005

La produzione e la cessione di:

- **energia elettrica** e **calorica** da fonti rinnovabili **agroforestali** e **fotovoltaiche**
- di **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo
- di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Al fine di considerare tali attività connesse è necessario che siano soddisfatti due requisiti:

- Requisito oggettivo: indispensabile l'utilizzo di risorse agroforestali di prevalente provenienza aziendale
- Requisito soggettivo: ditte individuali, nonché società semplici. S.n.c., S.a.s. e S.r.l. che rivestono la qualifica di società agricole

FOTOVOLTAICO

La produzione fotovoltaica di energia può essere definita un'attività connessa **atipica** in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti provenienti (prevalentemente) dal fondo.

Infatti come chiarito dalla Cir. n. 32/E del 2009 essa non richiede l'impiego di prodotti provenienti dal fondo

Nonostante questa peculiarità, la connessione con il fondo può essere individuata proprio con la presenza di un'azienda che abbia terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario.

CRITERI DI CONNESSIONE DEL FOTOVOLTAICO

L'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 32/E** del 06.07.2009 ha recepito gli specifici criteri di connessione individuati dal Ministero per le politiche forestali nella Nota 27.7.2008, n. 3896.

- l'energia fotovoltaica che deriva dai dai **primi 200 kW** di potenza nominale installata si considera sempre connessa all'attività agricola
- per la parte **eccedente** il limite dei 200 Kw può essere considerata connessa all'attività agricola al ricorrere di uno dei seguenti requisiti:
 - a) la produzione di energia deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali **esistenti**
 - b) il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) risulti superiore a quello della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200Kw (nel volume d'affari non bisogna considerare gli incentivi erogati per la produzione della suddetta energia fotovoltaica)
 - c) l'imprenditore dimostri di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola, entro il limite di 1MW per azienda, per ogni 10kW di potenza installata eccedente il limite di 200kW.

La produzione e la cessione di energia oltre i limiti sopra esposti costituisce, per la parte eccedente, redditi d'impresa determinato sulla base delle regole ordinarie .

TASSAZIONE FOTOVOLTAICO

a partire dal 2016

L'Art. 1 comma 910 della L. 208/2015 (finanziaria 2016) ha sostituito l'Art. 1 comma 423 della L. 266/2005 (finanziaria 2006) modificando il trattamento fiscale vigente e stabilendo che:

- **Entro il limite di 260.000 kWh** annui la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche costituisce sempre attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario (Ris. n. 86/E del 2015 richiamata dalla Ris. n. 54/E del 2016)
- **Per la produzione di energia oltre il limite di 260.000 kWh** annui per poter essere considerata connessa deve comunque rispettare uno dei tre requisiti dettati dalla Cir. 32/E del 2009 (Ris. n. 86/E del 2015 richiamata dalla Ris. n. 54/E del 2016)
- I soggetti destinatari del regime fiscale di cui sopra sono i seguenti:
 - Le Persone Fisiche e le Società Semplici che esercitano le attività agricole previste dall'Art. 2135 del C.C.
 - Le altre società di persone (Snc e Sas), le Srl e le Coop che rivestono la qualifica di Società agricola di sensi del DL 99/2004 e che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

TASSAZIONE FOTOVOLTAICO

a partire dal 2016

- Quindi per la parte eccedente i **260.000 kWh** annui :
 - Se sono rispettati uno dei criteri di connessione indicati nella Cir. 32/E del 2009 opera la **tassazione forfettaria**, con applicazione del **coefficiente di redditività del 25%** all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativi alla sola componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
È possibile optare per determinare il reddito con le modalità ordinarie;
 - Se NON sono rispettati i criteri di connessione indicati nella Cir. 32/E del 2009 trovano applicazione, per la parte di reddito derivante dall'energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa


TASSAZIONE FOTOVOLTAICO



* possibile opzione per il regime ordinario

Tale regime si rende applicabile sia ai soggetti che per natura (PF, SS, enti non commerciali) dichiarano un reddito agrario, sia a quelli che lo fanno per opzione (Snc, Sas, Srl e Coop con qualifica di società agricole ai sensi dell'Art. 2 del D.lgs. n. 99/2004).

Problematiche IVA



Nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo opti per l'applicazione di regimi IVA diversi per l'attività agricola principale (dove potrebbe essere conveniente il regime IVA speciale agricolo che consente di determinare l'IVA in detrazione in base alle percentuali di compensazione) e l'attività connessa di produzione di energia elettrica da fotovoltaico (dove risulta conveniente il regime normale essendo l'energia elettrica senza percentuale di compensazione) si porrà il problema di fatturare il passaggio dell'energia elettrica tra le due attività.

Questo determinerà la necessità di quantificare:

- l'energia auto-consumata dall'azienda
- Il prezzo a cui valorizzare tale passaggio